ORGANICO
DEL R. COLLEGIO
DI MARINA
N. 34 T. 1

LE
v.
nea
VITTORIO EM. III

Digitized by Google

FONDO PIZZOFALCONE

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EM. III
B. Prov.
Miscellanea
D
98
535
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio XXVII
Palchetto 6
Num.° d' ordine 27587

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Napoli 26 Agosto 1844.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della Guerra e Marina;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Articolo Primo.

Rimane approvato l'annesso progetto di regolamento organico pel real collegio di marina, non che la tariffa che lo accompagna.

Art. 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO

Il Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della Guerra e Marina
Firmato — Giuseppe di Brocchetti.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO ORGANICO

PEL REAL COLLEGIO DI MARINA.

Articolo primo

Il numero degli alunni sarà di 40. Di essi, quindici saranno a piazze gratuite divisibili anche a mezze piazze, e venticinque a pagamento intero. Le piazze o mezze piazze gratuite saranno conferite ad orfani di ufiziali della real marina, ed in mancanza ad orfani di distinti impiegati del ramo medesimo. Quelle a pagamento, a' figli degli ufiziali ed impiegati anzidetti, ed a' giovinetti di distinte famiglie di regi sudditi, sia per natali, che per cariche.

Art. 2. L'età degli alunni da ammettersi nel real collegio di marina non potrà essere minore di anni 10, nè maggiore di 12.

Art. 3. Gli alunni da ammettersi dovranno contestare di essere nati da legittimo matrimonio, e di aver avuto il vajuolo naturale o vaccinico. Dovranno aver buona costituzione fisica, ed essere scevri da difetti organici. Infine dovranno essere bene istruiti nel leggere e scrivere, e nella grammatica italiana. Se tali requisiti non avessero, s' intenderanno decaduti dal benefizio delle piazze loro accordate.

Art. 4. L'Ispettore del Personale della real marina sarà anche l' ispettore di questo instituto.

Art. 5. Il real collegio di marina avrà uno stato maggiore, uno stato minore, ed il numero di professori e maestri che appresso sarà indicato.

Art. 6. Lo stato maggiore si comporrà da

1. Comandante capitano di vascello, o di fregata.
1. Quartiermastro amministratore. Tenente, o alfiere di vascello.
3. Ufiziali. Tenenti o alfieri di vascello.
1. Sacerdote. Istruttore morale.
1. Confessore. Ajutante dell' Istruttore morale.
1. Ufiziale sanitario. 1.° o 2.° medico cerusico della real marina.

Lo Stato minore si comporrà da

1. Pratico sanitario.
4. Camerieri.
1. Guardaroba.

Digitized by Google

1. Cuoco.

1. Ajutante del cuoco.

2. Facchini.

I professori e maestri saranno,

1. Maestro di geometria piana, aritmetica ed algebra fino alle equazioni di 2.° grado.

3. Professori di matematiche, uno dei quali con l'incarico di direttore degli studî.

1. Professore di fisica e chimica.

1. Professore di trigonometria sferica, di navigazione, e di astronomia.

1. Maestro di grammatica italiana.

1. Maestro di letteratura italiana.

1. Maestro di geografia, di storia patria, e di storia generale.

1. Maestro di lingua inglese.

1. Maestro di lingua francese.

1. Maestro di calligrafia.

1. Maestro di disegno di figura, di architettura civile, e di delineazione di oggetti marittimi.

1. Maestro di disegno idrografico. Impiegato dell'Officio Topografico.

1. Maestro di ballo.

1. Maestro di scherma.

1. Istruttore per le costruzioni. Ingegnere costruttore.

1. Istruttore di manovra navale. Ufiziale navigante.

1. Istruttore di artiglieria. Ufiziale di artiglieria.

1. Istruttore per le macchine a vapore. Macchinista.

1. Istruttore pratico per le costruzioni. Capo maestro di arsenale.

1. Istruttore pratico di manovra. Nostromo.

1. Istruttore di fucile. Ajutante del reggimento real marina, o del real corpo de' cannonieri e marinari.

Art. 7. Avrà il detto collegio un consiglio d'istruzione composto cioè:

Dal Comandante presidente.

Dall'Istruttore morale.

Da professori di matematiche, e di navigazione.

Dal maestro di letteratura italiana.

Dall'Istruttore di artiglieria.

Dall'Istruttore per le costruzioni navali.

Art 8. Sarà attributo di questo consiglio, con l'intervento del professore sanitario del collegio, di esaminare i giovani cui sia stata conceduta l'ammissione. Più di proporre alla superiore approvazione le modifiche che potessero occorrere nell'andamento prestabilito della istruzione.

Digitized by Google

Art. 9. Vi sarà un consiglio di amministrazione composto dal comandante presidente, da un ufiziale superiore della real marina, dai tre ufiziali addetti al collegio, e dal quartiermastro amministratore, che ne sarà il segretario: Questi sarà l'agente del consiglio in quanto alla esecuzione de' pagamenti, incasso delle somme, tenuta de' registri ed altro.

Sarà attributo di questo consiglio il provvedere a quanto alla economia ed amministrazione dello stabilimento risguarda.

Art. 10. Gli alunni del real collegio di marina si denomineranno *aspiranti guardiemarine*. Tanto essi, quanto le guardiemarine, tra le quali vi saranno due brigadieri, e due sotto brigadieri, formeranno una sola compagnia sotto gli ordini del comandante del collegio.

Art. 11. Dovendo il real collegio di marina fornire non solo gli ufiziali al corpo navigante, ma anche al genio marittimo, uopo è che in esso s'insegnino tutte quelle dottrine dirette a tale doppio scopo. Quindi il corso di studi sarà ripartito nelle seguenti classi.

Prima Classe.

Ripasso della grammatica italiana, e principî di composizione. Aritmetica pratica. Disegno di figura. Calligrafia. Istruzione pratica di costruzione, e di attrezzatura.

Seconda Classe.

Aritmetica ragionata ed algebra sino alle equazioni di 2.° grado. Geometria piana. Tre volte la settimana composizione italiana, e principî di belle lettere; due volte la settimana geografia, e storia patria. Calligrafia. Disegno di figura. Istruzione pratica di costruzione, di attrezzatura, di artiglieria, e maneggio d'armi.

Terza Classe.

Algebra superiore, geometria solida, e trigonometria rettilinea. Due volte la settimana composizione italiana ed analisi grammaticale e di lingua; tre volte la settimana geografia e storia generale. Lingua francese. Disegno di architettura civile. Manovre navali. Attrezzatura. Esercizî del cannone.

Quarta Classe.

Geometria a due e tre coordinate, e geometria descrittiva. Fisica e chimica. Continuazione della lingua francese. Disegno idrografico e di costruzione. Continuazione delle manovre navali. Esercizî del cannone e del mortajo.

Quinta Classe.

Calcolo differenziale ed integrale. Meccanica razionale divisa nelle sue quattro parti. Trattato della sfera e delle projezioni delle carte geografiche e marine. Navigazione per istima. Lingua inglese. Costruzione e disegno delle macchine a vapore.

Digitized by Google

Dopo terminati gli studî delle anzidette cinque classi da tutti gli aspiranti guardiemarine, e dopo la campagna d'istruzione, della quale sarà parlato in seguito, avrà luogo l'esame di classifica in due sezioni, cioè di coloro che continuar dovranno la carriera navigante, e di quelli da avviarsi pel corpo del genio marittimo.

La commissione di questo esame oltre al riconoscere il profitto nella istruzione, dovrà aver presenti i rapporti de' comandanti de' legni su cui gli aspiranti avranno fatte le campagne d'istruzione, onde giudicare a ragion veduta sulla indole ed attitudine di ognuno, e quindi procedere alla classifica nel modo di sopra espresso.

Così divisi gli aspiranti proseguiranno gli studî della

Sesta ed ultima Classe.

I NAVIGANTI.	Trigonometria sferica e navigazione astronomica, col maneggio degli strumenti, e delle tavole astronomiche, e gli esercizi di calcolo corrispondente. Manovra. Artiglieria. Principî di costruzione navale. Continuazione della lingua inglese. Perfezionamento di attrezzatura.
I COSTRUTTORI.	Compimento di descrittiva, e sue applicazioni alle ombre, alla prospettiva, ed al taglio de' legnami col disegno corrispondente. Compimento della meccanica, principalmente in quanto concerne le teoriche sulle quali è fondata l'architettura navale. Architettura navale in tutta la sua estensione col disegno corrispondente. Varo ed alaggio di un legno. Conoscenza de' materiali inservienti alle costruzioni delle navi, e calcolo delle loro resistenze. Continuazione della lingua inglese.

Quali studî della sesta classe, saranno fatti in un anno solo da' naviganti, ed in due anni da' costruttori.

Art. 12. Il metodo a seguirsi nello insegnamento delle scienze matematiche dovrà essere il sintetico assoluto per la seconda classe, e l'analitico per le altre classi dalla terza in poi.

Art. 13. Oltre all'insegnamento sulle macchine a vapore, previsto nella quinta classe degli studî, gli alunni in qualche ora della settimana dovranno recarsi a bordo de' legni o a vapore, e nel laboratorio di Pietrarsa, ad oggetto di apprendere il meccanismo e la manovra corrispondente.

Art. 14. Ne' giorni di domenica, ed in tutti gli altri di vacanza, gli aspiranti dopo la messa assisteranno alle lezioni di catechismo, e di storia sacra, e verranno istruiti in tutt'i doveri cristiani.

Art. 15. Gli alunni di tutte le classi alterneranno nelle lezioni di scherma e di ballo nelle ore che dal consiglio d'istruzione si stabiliranno; come pure nella opportuna stagione si eserciteranno al nuoto.

Digitized by Google

Art. 16. Dopo gli studi di 6.ª classe, e dopo l'ultima campagna d'istruzione, gli aspiranti avviati per la navigazione daranno il corrispondente esame, e saranno nominati guardiemarine: quindi verranno imbarcati su di un legno da guerra, sul quale in altri due anni completeranno il corso intero degli studi, facendo cioè

Nel primo anno. Applicazione della navigazione co' calcoli corrispondenti. Manovra.

Nel secondo anno. Tattica navale.

Quali insegnamenti a bordo saranno dati alle guardiemarine dall'ufiziale cui ne è affidata la direzione.

Art. 17. Gli aspiranti avviati pel genio marittimo non usciranno dal collegio per essere nominati alunni costruttori, se non dopo aver dato l'esame degli studi di 6.ª classe. Conseguentemente essi rimarranno in collegio un anno dippiù degli aspiranti destinati a far la carriera fra' naviganti.

Art. 18. Le guardiemarine dopo tre anni di navigazione, compresi i due ne' quali dovranno a bordo completare il corso, potranno venir nominati alfieri di vascello, sempre però in seguito di esame teorico pratico sul profitto fatto. Se non vi saranno piazze a provvedersi le guardiemarine verranno classificate, onde essere nelle vacanze promosse ad alfieri di vascello, ed intanto continueranno negli imbarchi. Laddove nell'esame fossero riprovate, saranno ammesse ad un secondo esame, ma in concorrenza colla classe che le segue, e mai isolatamente.

Art. 19. I professori e maestri del real collegio di marina saranno prescelti in seguito di pubblico concorso, meno quelli delle lingue francese ed inglese, (i quali dovranno essere nati ed allevati in Francia o in Inghilterra) e gli altri di scherma, di ballo, e di calligrafia, i quali saranno sovranamente nominati.

Art. 20. Giusta le tariffe che seguono, i maestri percepiranno il soldo di ducati venti, ad eccezione di quelli di scherma e di ballo che avranno ducati quindici; ed i professori il soldo di ducati trenta. I professori ed i maestri che in atto si trovassero in possesso di soldi maggiori in virtù di real decreto e di corrispondente assiento, percepir dovranno il nuovo soldo di tariffa, ma conserveranno la differenza come soprappiù di averi, da tenersene conto anche in caso di pensione di ritiro, vedovile o orfanile.

Art. 21. Le nuove nomine de' professori e maestri s'intenderanno provvisorie durante un anno, e definitive dopo l'annuale favorevole esperimento che avranno dato, e che darà luogo al sovrano decreto di nomina.

Art. 22. Il soldo de' professori sarà aumentato da' trenta ducati a' quaranta dopo dieci anni di continuati e lodevoli servizi; e dopo altri dieci anni, in cui avranno egualmente servito con lode, sarà il di loro soldo aumentato a ducati

Digitized by Google

quarantacinque Anche i maestri i quali per dieci anni avranno lodevolmente servito riceveranno l'aumento sul soldo di ducati 5.

Art. 23. Il direttore degli studi, oltre alle proprie lezioni, avrà l'obbligo d'invigilare l'andamento della istruzione e far rilevare se in esso vi si mostrino difetti onde il consiglio d'istruzione si occupi delle necessarie modifiche a portarvisi. Del pari invigilerà se tanto da parte dei professori, che degli allievi, si adempia rispettivamente al proprio dovere.

Art. 24. L'anno scolastico principierà possibilmente il 5 novembre, e terminerà in agosto, nel corso del qual mese avranno luogo gli esami di uscita e di passaggio da una classe all'altra.

Art, 25. Sarà obbligo de' professori e maestri di far rapporti settimanali e mensuali sul profitto de' rispettivi alunni. Le caratteristiche saranno quelle di *ottimo*, di *grande*, di *prossimo al grande*, di *mediocre*, e di *zero*. Tali rapporti dovranno pervenire al comandante, il quale di quelli mensuali ne trasmetterà due copie all'Ispettore, onde possa farne pervenire una al Ministero.

Art. 26. Ad oggetto di mantenere l'emulazione fra gli alunni, in ciascun mese saranno formati due notamenti uno di coloro che si saranno distinti, l'altro di quelli che avran dato prova di disapplicazione; quali due notamenti saranno affissi nel locale del collegio pel corso del mese seguente.

Art. 27. Il consiglio d'istruzione, aggiuntivi due ufiziali superiori della real marina e l'Ispettore da presidente, formerà la commissione per gli esami di passaggio fino alla 4. classe. Uno de' professori funzionerà da segretario con voto, ed i professori della classe vi assisteranno senza voto. Le caratteristiche a darsi sono quelle indicate. Non potrà passarsi alla classe superiore senza essersi meritata quella di *grande*.

Del risultamento di tali esami si compileranno verbali, che per mezzo dell'Ispettore pervenir dovranno alla intelligenza del Ministero.

Art. 28. La commissione per gli esami di 5.ª classe sarà la stessa, ma con l'intervento del direttore delle costruzioni navali.

Art. 29. La commissione per gli esami degli aspiranti di 6.ª classe che dovranno essere nominati guardiemarine sarà composta:

Dall'Ispettore presidente.

Dal comandante del collegio.

Da quattro ufiziali superiori naviganti.

Da due professori del collegio scelti dall'Ispettore, uno da segretario con voto.

Da due professori dell'accademia delle scienze.

I professori e maestri della classe vi assisteranno senza voto.

Art. 30. La stessa commissione esaminerà gli aspiranti della 6.ª classe avviati pel genio marittimo, meno due de' quattro ufiziali superiori naviganti che saranno suppliti da due ingegneri costruttori.

Digitized by Google

I professori e maestri della classe vi assisteranno egualmente senza voto.

Art. 31. La commissione per l'esame di alfiere di vascello sarà quella designata per lo esame di uscita a guardiamarina. Essa terrà stretto conto de' rapporti de' comandanti de' legni su cui le guardiemarine saranno state imbarcate.

Art. 32. In tutto il corso della istruzione non potranno gli aspiranti che una sola volta rimanere nella medesima classe, in modo che i naviganti non potranno rimanere in collegio più di sette anni, nè più di otto gli altri. Il secondo *bis* porta seco irremisibilmente l'uscita dal collegio.

Art. 33. Terminati gli esami annuali dovrà aver luogo la campagna d'istruzione.

Art. 34. Una col collegio, nelle campagne d'istruzione imbarcar dovranno il quartiermastro amministratore, l'istruttore morale, il professore di navigazione, il maestro di grammatica o di letteratura italiana, il maestro di disegno, e gl'inservienti.

Art. 35. L'onorificenza di sotto brigadiere sarà accordata dopo il primo anno di navigazione, e quella di brigadiere dopo due anni. S'intende a quelli che oltre ad una condotta irreprensibile sì morale che militare avranno mostrato particolare applicazione alle pratiche del mestiere, ed al servizio di bordo; ed in parità di circostanze, al più antico. Tali onorificenze non daranno alcuna preferenza di anzianità per la promozione ad alfiere di vascello, ma saranno un titolo nel solo caso di parità di merito.

Art. 36. Al comandante del collegio dovranno essere comunicati dall'Ispettore i rapporti che i comandanti de' legni faranno in ogni tre mesi sull'applicazione e condotta morale e religiosa de' brigadieri, sotto brigadieri e guardiemarine imbarcate. Duplicati di tali rapporti saranno dallo stesso Ispettore trasmessi al real Ministero.

Art. 37. Vi saranno delle medaglie di merito di oro e di argento per gli alunni che si distingueranno negli esami di 4.ª e 5.ª Classe. Non più di due medaglie una d'oro, ed una di argento potranno in ogni anno venir distribuite a ciascuna delle menzionate classi. Quegli alunni che nei seguenti esami fossero riprovati resteranno privi delle medaglie.

Tali medaglie saranno conservate, ma senza poterne far uso dagli aspiranti abbenchè nominati guardiemarine, o alunni del genio marittimo.

Art. 38. Tra gli aspiranti della 6.ª classe sia de' naviganti, che de' costruttori ne saran prescelti due fregiati di medaglia, e di maggior contegno ed anzianità, cui si darà la denominazione di *Capi Brigata*. Essi senza alterare in menoma parte le rispettive occupazioni, baderanno sotto la dipendenza dell'ufiziale di servizio al buon ordine ed alla disciplina della compagnia.

Digitized by Google

Art. 39. La disciplina del collegio riguardata sotto l'aspetto della morale sarà di attributo dell'istruttore morale sotto la dipendenza del comandante.

Art. 40. Il quartiermastro amministratore nella sua qualità di agente del consiglio di amministrazione avrà il dettaglio dell'esecuzione di quanto sarà stato deliberato e trascritto nel registro delle deliberazioni riguardo alla economia ed amministrazione del collegio, sì per le finanze che pel materiale.

Art. 41. Gli alunni non potranno per alcun motivo pernottare fuori lo stabilimento. Ne' casi ordinari di malattia saranno trattati nella infermeria del collegio; e nei casi più attendibili passeranno a curarsi nello spedale centrale, ove sarà disposto all'uopo apposito locale.

Art. 42. I castighi da infliggersi saranno l'arresto in camerino (questo da potersi disporre dal solo comandante); il silenzio al tavolino; la privazione delle pietanze; la proibizione di recarsi in famiglia ed altri che crederà il comandante più a proposito.

Art. 43. Mostrando un aspirante guardiamarina, guardiamarina, sotto brigadiere, o brigadiere cattiva condotta, indocilità o insubordinazione, e persistendo, malgrado le ricevute correzioni, nel disordine, dal comandante se ne farà rapporto, onde provocarsi gli ordini sovrani per la destituzione, o espulsione dal collegio.

Art. 44. Per gli alunni a pagamento si corrisponderà dalle famiglie lo stesso assegno di D. 15 al mese fissato per quelli a piazza franca, con un trimestre sempre anticipato. La metà per quelli a mezza piazza e colle stesse norme. Per la prima messa si starà allo stabilito nella tariffa annessa a questo regolamento.

Art. 45. Per gli alunni a pagamento o a mezza piazza, i di cui genitori sieno impiegati civili o militari, gli assegni saranno pagati mensilmente per le cure della tesoreria generale, o de' consigli di amministrazione de' corpi cui appartengono. E se per circostanze qualunque ciò non potesse aver luogo, il collegio esigerà per essi quelle stesse garanzie che ripete per gli altri.

Art. 46. Se dopo un mese dal giorno in cui ricade il pagamento anticipato delle somme dovute al collegio non cureranno le famiglie di farne il versamento, ne sarà subito fatto rapporto al real Ministero di marina, provvocandosi gli ordini perchè l'alunno o gli alunni sieno rimandati in famiglia.

Art. 47. L'uniforme degli aspiranti guardiemarine sarà quello che trovasi già fissato.

Art. 48. L'uniforme e quanto altro agli aspiranti è bisognevole sarà fornito dal collegio, il quale dovrà provvedere a tutto.

Digitized by Google

Art. 49. L'assegno di ducati quindici al mese sarà ripartito in

Vittitazione	D.	8.	40.
Istruzione	»	1.	00.
Vestiario	»	3.	00.
Casermaggio	»	1.	20.
Spese comuni	»	1.	30.
Infermeria	»	»	10.
	D.	15.	00.

Art. 50. Ciascun aspirante guardiamarina avrà il seguente corredo.

Uniforme giornaliero di castoro bleu	N.	1.
Soprabito di panno castorato bleu	»	1.
Gilè di castoro idem	»	1.
Pantalone di castoro idem	»	1.
Cappello appuntato	»	1.
Coppola con gallone	»	1.
Sciabla con cinturino di pelle	»	1.
Giacca per casa di panno bleu	»	1.
Pantalone idem	»	1.
Gilè idem	»	1.
Coppola di panno bleu per casa	»	1.
Cappotto a paletot	»	1.
Fazzoletti di seta nera	»	2.
Scarpe alla prussiana, paja	»	2.
Scarpe alla francese, paja	»	2.
Camice di giorno	»	18.
Camice di notte	»	6.
Fazzoletti di colore	»	12.
Fazzoletti bianchi	»	6.
Calze, paja	»	24.
Calzoncini di tela	»	12.
Calzoni di dogh bruno	»	4.
Calzoni di dogh bianco	»	6.
Gilè simili	»	6.
Spazzola per abiti	»	1.
Detta per testa	»	1.
Pettini	»	2.
Cassettino ad uso di toletta	»	1.
Letto composto di due scanni di ferro, di cui uno con testiera	»	1.

Digitized by Google

Materasso di lana . . . . . » 1.
Paglione. . . . . » 1.
Guanciali . . . . . » 2.
Coverta di lana inglese . . . . . » 1.
Detta di dobletto bianco. . . . . » 1.
Detta idem colorato . . . . . » 1.
Lenzuola . . . . . » 6.
Cusciniere . . . . . » 6.
Tavola di notte. . . . . » 1.
I libri ed altri oggetti necessarî per le scuole.

Art. 51. Ogni aspirante che sarà nominato guardiamarina o alunno costruttore uscirà dal collegio seco portando gli oggetti di vestiario cennati di sopra.

Art. 52. I generi di casermaggio sono di proprietà del collegio: quindi di essi ne sarà formato un inventario, e verranno dati in consegna al guardaroba sotto la vigilanza e dipendenza del quartiermastro amministratore.

Art. 53. Il guardaroba dovrà dare al consiglio di amministrazione del detto collegio valida e sicura cauzione, della quale potrà essere scaricato quando con una ritenuta del terzo del suo soldo sarà nella cassa del collegio formata una somma tale da garentire lo stabilimento di qualunque mancanza o disguido potesse scorgersi; e tal somma gli sarà fedelmente restituita allorchè nel cessare dal suo incarico avrà restituiti nella loro integrità gli effetti affidatigli.

Art. 54. In ogni anno l'Ispettore verificherà la contabilità, i registri ed il materiale, e ne formerà una libretta d'ispezione, e la trasmetterà al real Ministero.

Napoli 26 Agosto 1844.

L'approvo. Firmato — FERDINANDO

Il Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della Guerra e Marina
Firmato — Giuseppe di Brocchetti.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

DALLA REALE TIPOGRAFIA MILITARE.

680710

Digitized by Google

Tariffa 8

Comandante . . . . . .
Quartiermastro amministratore. . . . . .
Uffiziale . . . . . .
Istruttore morale . . . . . .
Confe
Uffizi
Profe
Maes
d
Maes
f
Maes
Maes
Istru
Istru
Istru
Istru
Istru
Istru
Istru
Pra
Can
Gu
Cu
Aj
Fa
As
As

Digitized by Google

680710

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA
Digitized by G